



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. **54** del **04/09/2025**

Oggetto: MANIFESTAZIONE EVENTI E SPETTACOLO PIROTECNICO IN ONORE DELLA MADONNA DI MONSERRATO SETTEMBRE 2025 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN LATTINA.

IL SINDACO

Premesso che nell'ambito del programma delle manifestazioni, per la corrente stagione turistica, sono previsti i festeggiamenti in onore della Madonna di Monserrato del giorno 06 Settembre 2025, come da Delibera di Giunta n. 111/2025, con svolgimento del Corteo Storico e il seguente Spettacolo Pirotecnico;

Considerato che in occasione della suddetta manifestazione è previsto un considerevole afflusso di spettatori;

Valutata la necessità di adottare tutte le idonee misure a tutela e garanzia della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche allo scopo di prevenire potenziali situazioni di pericolo;

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad evitare il possibile verificarsi di disordini che potrebbero degenerare in risse, lancio di oggetti con conseguente possibilità di danno e pericolo per persone e cose;

Rilevato a tal fine che consentire in occasione del suddetto evento la vendita di bevande in contenitori di vetro e/o in lattina da parte degli operatori del settore commerciale e della somministrazione ubicati a Porto Azzurro, compresa la Loc. Mola, e il consumo stesso possano creare pericolo e dare vita a disordini vari con risse e lancio di tali oggetti;

Informati della problematica i diretti operatori interessati;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 20 Febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 Aprile 2017, n. 48, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Tenuto conto dell'eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

Precisato che del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione al Commissariato di Portoferraio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

Visto l'articolo 7 del D. L. 15/8/2012 convertito in Legge 08/11/2012 n. 189 che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto;

ORDINA

In riferimento all'evento "CORTEO STORICO E SPETTACOLO PIROTECNICO" previsto per il giorno 06 Settembre 2025:

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto nei pubblici esercizi, già previsto e punito sia dall'articolo 689 del Codice Penale per i minori di anni sedici, che dall'art.7 del D. L. 158/2012 per i minori di anni diciotto;

- 1 Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali, distributori automatici ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati a Porto Azzurro**, dalle ore 19:30 del giorno dell'evento e fino alle ore 02:00 del giorno successivo;
- 2 Il divieto di vendita anche in forma ambulante di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina**, dalle ore 19:30 del giorno dell'evento e fino alle ore 02:00 del giorno successivo;
- 3 Il divieto di consumo in aree pubbliche o aperte al pubblico, con esclusione delle aree in concessione agli esercizi pubblici, di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina**, comunque acquisiti, dalle ore 19:30 del giorno dell'evento alle ore 02:00 del giorno successivo;
- 4 L'obbligo per i titolari e/o gestori** di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, distributori automatici, le attività artigianali e simili, di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dal presente provvedimento;
- 5 Fermo restando il divieto di vendita, da intendersi anche come somministrazione, di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, già previsto e punito dall'art. 07 del D.L. 158/2012, si ordina il divieto di vendita di superalcolici a partire dalle ore 21:00;**
- 6 Sarà inibito l'accesso di zaini ove possono essere più agevolmente occultati oggetti insidiosi e non si potrà accedere nella zona delimitata con bottiglie, borracce, bicchieri ed altri contenitori in vetro/lattine come sopra riportato.**

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio e, al fine di renderlo noto alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità;

- Che copia del presente atto venga trasmessa alla Prefettura di Livorno, al Comando della Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Porto Azzurro e al Commissariato della Polizia di Stato di Portoferraio;

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

SANZIONI

L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammessi ricorso giurisdizionale al Tar della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art.13, commi 6 -bis e 6-bis 1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO
(MAURIZIO PAPI)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)